Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Venerdì, 19 settembre — Numero 224

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.20 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** *— nel Regno cent.* **20** *— arretrato in Roma cent.* **30** *— nel Regno cent.* **40** *— all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre **aumentato della** somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

Domani, 20 settembre, festa nazionale, giusta la legge del 9 luglio 1895, n. 401, non si pubblicherà la "Gazzetta ufficiale".

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1920 e prezzi di vendita dei relativi atti in fogli sciolti.

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla **Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti** pel prossimo **anno 1920** sono stabiliti in lire trenta, comprese le spese di posta, per le pubbliche amministrazioni e loro impiegati e in lire trentadue, comprese pure le spese di posta, per i privati.

Per i non abbonati, il prezzo dell'intera annata della Raccolta stessa è di lire trentaquattro.

Il prezzo di acquisto di ogni volume, qualora ne sia disponibile la vendita separata, è fissato indistintamente in lire sei.

Saranno infine venduti al prezzo di lire 0,25 per foglio di sedici pagine o frazione di foglio, gli atti di Governo in foglio sciolto, nonchè le puntate della Raccolta suddetta.

La corrispondenza concernente l'associazione alla raccolta o l'acquisto di atti, come pure i vaglia e le cartoline-vaglia dovranno essere indirizzati alla *Direzione dell'Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno, via Giulia, num. 52 (quartiere 16) in Roma.*

All'importo di ciascuna cartolina-vaglia, dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a)* della tariffa, allegato *A)* del testo unico, approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e del decreto-legge Luogotenenziale num. 1134, del 1918; e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'associazione essere aumentato di altri centesimi dieci per la relativa marca da bollo ai termini del predetto decreto legge Luogotenenziale, n. 1134, del 1918.

SOMMARIO.
PARTE UFFICIALE.

di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920.

Regio decreto *n. 1662 che proroga il godimento della tariffa ridotta sulle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dallo Stato concesso agli equipaggi delle navi mercantili requisite, sequestrate o noleggiate.*

Regio decreto *n. 1667 che autorizza l'apertura dei traffici e dei commerci fra il Regno e sue colonie e i territori dell'Ungheria.*

Regio decreto *n. 1673 che autorizza il passaggio temporaneo della Direzione trasporti alle dipendenze del Ministero della guerra.*

Commissariato generale civile per la Venezia tridentina: *Decreto col quale vengono estese al territorio della Venezia tridentina le disposizioni del R. decreto 24 luglio 1919, n. 1296, relativo alle importazioni nel Regno di merci estere.*

Disposizioni diverse

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: *Smarrimenti di ricevute* — *Avviso* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro**: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno* — *Corso medio dei cambi* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del 14 agosto 1919* (Continuazione) — **Camera dei deputati**: *Seduta del 12 settembre 1919* (Continuazione) — **Cronaca italiana** — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE.

Nel R. decreto 2 settembre 1919, n. 1501, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 209, relativo all'amnistia e condono di reati comuni, all'art. 3, capoverso, deve leggersi: « *articoli 67 e seguenti del Codice penale* », anzichè articoli 77 ecc., come erroneamente è stato riprodotto nella copia trasmessa per la pubblicazione.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1557 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 615;

Ritenuta la necessità di richiamare in vigore, per quanto riguarda i concorsi a cattedre di scuole medie e normali in sede di primaria importanza alcune disposizioni del regolamento approvato con Nostro decreto del 31 agosto 1911, n. 1104, in luogo di altre del regolamento approvato con Nostro decreto del 1° aprile 1915, n. 562, le quali ultime non sarebbero applicabili al sistema disposto con l'art. 7 del decreto sopra citato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la risoluzione pei concorsi speciali a cattedre di scuole medie e normali vacanti nelle sedi di primaria importanza, sono applicabili, in luogo degli articoli 37, 42 comma 1° a 5° incluso, e 43 del regolamento approvato con Nostro decreto 1° aprile 1915, n. 562, gli articoli 31, 36 comma 1, 2, 3, 4, 5 e 37 del regolamento approvato con Nostro decreto 31 agosto 1911, n. 1104.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1583 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1907, n. 515, sull'ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il terzo alinea del quadro III della tabella *A* annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515: « 1 direttore dell'Istituto postale telegrafico L. 8000 », è così modificato, con effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno:

« 1 direttore generale dell'Istituto postale telegrafico L. 10,000 ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHIMIENTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1599 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 163-*bis* « Compensi per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dell'Ufficio trattati e legislazione doganale, nonchè dell'Ufficio divieti di esportazione » con lo stanziamento di lire centoquarantamila (L. 140,000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1591 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del cap. n. 188 « Compra di tabacchi, premi e concorsi di Stato, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma di lire centocinquantacinquemilioni (L. 155.000.000).
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — TEDESCO — SCHANZER.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1594 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste ed i telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 69 « Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero delle corrispondenze postali, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato della somma di lire un milione (L. 1.000.000).
Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — CHIMIENTI.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1597 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1903;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento del capitolo n. 166 « RR. Università, ecc. - Spese alle quali si provvedeva con i maggiori proventi, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire sessantatremilacentotrentanove e centesimi cinquantasei (L. 63,139,56).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — BACCELLI.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1621 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dell'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui alla unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.
VITTORIO EMANUELE.
NITTI — SCHANZER — BACCELLI.
Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di nuove e maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 75. RR. Università, ecc - Spese alle quali si provvedeva con i proventi, ecc.	63,139 56
Cap. n. 140-*bis* (di nuova istituzione). Assegnazione straordinaria per provvedere al trasferimento della sede del R. Istituto storico italiano dal palazzo dei Lincei al palazzo Chigi, e all'adattamento dei nuovi locali .	10,000 —
	73,139 56

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 1668 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383;
Visto il decreto Luogotenenziale 30 aprile 1916, numero 603;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e del lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1906, n. 383, le quali con decreto Luogotenenziale 30 aprile 1916, n. 603, vennero prorogate per tutta la durata della guerra o fino a 6 mesi dopo la conclusione della pace, sono prorogate per altri cinque anni da quest'ultima data.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1669 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 15 luglio 1906, n. 333 e 30 giugno 1910, n. 361, e il decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, e gli approvvigionamenti e i consumi alimentari;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 10 del decreto-legge Luogotenenziale sopra citato è sostituito il seguente articolo:

« Dal 1° agosto 1918, in sostituzione dell'imposta fondiaria, di quella sul reddito dei fabbricati, di quella sui redditi di ricchezza mobile, nonchè di qualunque altro tributo o tassa diretta o indiretta, erariale, provinciale o comunale, che sia applicabile, secondo le leggi del Regno, a carico del Consorzio zolfifero siciliano o dei singoli consorziati, per la produzione o per il commercio dello zolfo, è dovuta dal Consorzio una tassa unica e complessiva, la cui misura per ogni tonnellata di zolfo, venduto o consegnato al compratore, è ragguagliata al prezzo medio effettivo, ricavato dalle vendite, nella proporzione dell'uno per cento sulle prime lire 300 (trecento); del dieci per cento sul maggior prezzo oltre le lire 300.

Nella tassa suddetta si intendono comprese le imposte e tasse di cui al 1° comma del presente articolo, che siano dovute dalla Banca di credito minerario, per tutte le operazioni di credito attive e passive fatte nell'interesse dell'industria zolfifera estrattiva della Sicilia. Sono pure comprese le imposte e tasse suindicate, che siano dovute dagli Istituti di emissione per le anticipazioni fatte sopra fedi di deposito di zolfi o per altre operazioni di credito a favore del Consorzio.

Non vi sono comprese, e saranno pagate secondo le leggi vigenti, le imposte e tasse dovute da commercianti per la vendita dello zolfo acquistato dal Consorzio o da altri; dagli impiegati o dipendenti dal Consorzio o dai consorziati, o da essi aventi causa, ed in genere dai contribuenti non menzionati nel primo e secondo comma di questo articolo.

Salvo i provvedimenti di cui all'art. 42 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie terza) la sovrimposta provinciale e comunale delle solfare siciliane, rimane consolidata nella somma complessiva riscossa per l'anno 1905. La sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati è consolidata nella somma complessiva riscossa l'anno 1917.

L'intendente di finanza in proporzione della produzione di ogni singola miniera e del reddito attribuibile ai fabbricati nell'anno precedente, farà annualmente il riparto della detta somma alle varie miniere in esercizio e ai fabbricati esistenti nel territorio della Provincia o del Comune a cui la sovrimposta spetta.

Le norme per l'accertamento e la riscossione della tassa unica e complessiva che è dovuta per il minerale di zolfo od i residui del minerale fuso, di cui all'art. 6 del decreto-legge citato, saranno stabilite con decreto del ministro delle finanze, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle miniere delle altre provincie del Regno, rispetto alle quali la tassa unica e complessiva sarà dovuta nella stessa misura fissata nel primo comma del presente articolo e sarà riscossa con le norme che saranno stabilite col decreto di cui al precedente comma ».

Art. 2.

All'art. 12 del decreto-legge citato, è aggiunto il seguente capoverso:

« Resta per quant'altro abrogato l'art. 25 della legge 15 luglio 1906, n. 333 ».

Art. 3.

È abrogato l'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 1558 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visti i decreti Luogotenenziali 24 giugno 1915, numero 1014, 14 novembre 1915, n. 1642, 3 settembre 1916, n. 1276;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, con i ministri degli affari esteri,

delle colonie, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito nel decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1276, per la presentazione delle domande di indennizzo in base all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, per danni recati dal nemico con atti di ostilità, contrari ai principî del diritto di guerra generalmente ammessi e riconosciuti, è riaperto e protratto per tutta la durata dell'anno che seguirà la pubblicazione della pace.

Art 2

Le domande che fossero state dichiarate inammissibili, perchè prodotte dopo la scadenza del termine stabilito col decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1276, potranno essere ripresentate e sottoposte all'esame della Commissione delle prede.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — ROSSI — MORTARA — TEDESCO — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1561 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 settembre 1917, n. 1574;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale in data 13 ottobre 1917, n. 1574, è modificato come segue:

Presso la piazza marittima di Taranto, è istituita una sottodirezione del munizionamento con sede a Buffoluto, retta da un ufficiale superiore di vascello al quale spetterà un'annua indennità di carica di lire cinquecento.

Art. 2.

La sottodirezione del munizionamento di Buffoluto è alla dipendenza amministrativa e disciplinare della Direzione di artiglieria ed armamenti di Taranto e tecnicamente dipende dalla Direzione delle torpedini e del munizionamento di Spezia.

Art. 3.

Alla sottodirezione del munizionamento di Buffoluto sono destinati un ufficiale superiore di vascello sottodirettore, e quel numero di ufficiali dei varî corpi della Regia marina che risulteranno necessari secondo le esigenze del servizio.

Art. 4.

La sottodirezione del munizionamento di Venezia è soppressa con la data del presente decreto. I servizi ad essa affidati passeranno alla Direzione di artiglieria ed armamenti di Venezia, e costituiranno una sezione tecnica della Direzione stessa alla quale sarà destinato un capitano di corvetta o tenente di vascello, e quel numero di ufficiali del corpo Reale equipaggi che sarà stabilito dalle tabelle del personale per i servizi fissi dipartimentali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1567 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale del 18 agosto 1918, n. 1377, che istituisce la Delegazione centrale per la pesca;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 23 giugno 1919, n. 1063, col quale il Ministero degli approvvigionamenti e consumi alimentari è soppresso, ed i servizi relativi formano un Sottosegretariato del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Ritenuta l'opportunità di completare il Comitato interministeriale per la pesca;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Del Comitato dei tre ministri, di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1377, in luogo del ministro degli approvvigionamenti e consumi alimentari, è chiamato a far parte il ministro per l'agricoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1581 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1919, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 925;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato delle terre liberate, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri segretari di Stato dei lavori pubblici, della grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro, della guerra e dei trasporti marittimi e ferroviari

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, è sostituito il seguente:

« Per la riparazione dei danni di guerra nelle regioni venete e in quella contigua di Brescia, in cui si sono verificati fatti di guerra, è istituito un Comitato governativo, composto del sottosegretario di Stato delle terre liberate, presidente, e di cinque membri delegati rispettivamente dai ministri dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, del tesoro e delle terre liberate ».

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — NAVA — PANTANO — MORTARA — TEDESCO — ALBRICCI — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M.** *il Re, in udienza del 17 agosto 1919, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 91,668 occorrenti al Ministero dell'istruzione pubblica.*

SIRE!

Per provvedere al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale straordinario assunto presso il Ministero dell'istruzione pubblica e uffici dipendenti, prima della guerra, occorre stanziare nel bilancio del Ministero stesso per l'esercizio in corso la somma di lire novantunmila seicentosessantotto (L. 91.668).

Il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita con l'art. 38 della legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare detto importo dal fondo di riserva per le spese impreviste.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla sanzione di Vostra Maestà, autorizza il prelevamento della detta somma dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Il numero 1605 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 526.000, rimane disponibile la somma di L. 474.000;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, è autorizzata un 4ª prelevazione nella somma di lire novantunmilaseicentosessantotto (L. 91,668) da portarsi in aumento allo stanziamento del capitolo n. 116: « Retribuzioni al personale straordinario presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed Istituti dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. M.** *il Re, in udienza del 17 agosto 1919, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 18,000 occorrenti al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.*

SIRE!

In seguito a transazione stipulata con gli eredi dell'applicato Salvatore Rossi, morto in seguito ad infortunio occorsogli in servizio, è d'uopo stanziare nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio in corso, la somma di L. 18.000.

Il Consiglio dei ministri, avvalendosi della facoltà consentita con l'art. 38 della legge per la contabilità generale dello Stato, ha deliberato di prelevare detto importo dal fondo di riserva per le spese impreviste.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla sanzione di Vostra Maestà, autorizza il prelevamento della somma stessa dall'indicato fondo.

Il numero 1607 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 500,000, rimane disponibile la somma di L. 500,000;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-1920, è autorizzata una seconda prelevazione nella somma di lire diciottomila (L. 18,000) da portarsi in aumento nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro per l'esercizio finanziario 1919-920 al capitolo aggiunto numero 83, la denominazione del quale è modificata come segue: « Somma dovuta in dipendenza di transazione agli eredi dell'applicato Salvatore Rossi, morto in seguito ad infortunio occorsogli in servizio ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli* : MORTARA.

***Il numero* 1616 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:**

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i Nostri decreti 21 aprile 1918, n 606, e 17 novembre 1918, n. 1947:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine perentorio del 30 aprile 1919, determinato dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1947, per la presentazione delle domande e documenti di rito per la dispensa dal pagamento delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione e delle soprattasse per gli esami speciali e di laurea, esclusa la tassa di diploma, è prorogato al 31 ottobre 1919, e la dispensa è estesa per gli anni scolastici 1915 916, 1916-1917 e 1917 918.

Tale beneficio non sarà consentito agli studenti per gli anni scolastici per i quali abbiano già pagate le rispettive tasse.

Art. 2.

Le disposizioni, di cui all'articolo precedente, si applicano anche agli studenti militari i quali abbiano chiesta ed ottenuta l'immatricolazione ed iscrizione alle scuole ed Istituti superiori di istruzione agraria con effetto retroattivo agli anni scolastici 1915-916, 1916-917 e 1917-918.

Art. 3.

L'erogazione dei fondi per il funzionamento degli Istituti di istruzione superiore continuerà ad essere fatta secondo gli stanziamenti stabiliti nel bilancio del Ministero di agricoltura

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1617 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani 21 marzo 1912, n. 442;

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, per il Demanio forestale di Stato e la tutela e l'incoraggiamento della selvicoltura;

Visti i decreti Luogotenenziali 6 agosto 1916, n. 1028, 26 luglio 1917, n. 1300, e 4 agosto 1918, n. 1172;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quelli del tesoro e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In aggiunta della somma di L. 800.000 consentita coi decreti Luogotenenziali 6 agosto 1916, n. 1028, 26 luglio 1917, n. 1300, e 4 agosto 1916, n. 1172, è autorizzata, alle stesse condizioni stabilite dai decreti predetti, la ulteriore assegnazione di L. 30 000 all'art. 2 (Incoraggiamento alla silvicoltura) dello stato di previsione della spesa del Demanio forestale di Stato per il 1919-1920, allo scopo di provvedere alle spese occorrenti per il definitivo completamento delle opere di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale, eseguite con l'impiego dei prigionieri di guerra.

Corrispondentemente è aumentata di L. 30.000 la somma inscritta all'art. 19 (Prelevamento dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'azienda del Demanio forestale), dello stato di previsione delle entrate dell'azienda forestale di Stato per il 1919-920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — VISOCCHI — SCHANZER — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli* : MORTARA.

Il numero 1619 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 8. « Consiglio di Stato - Assegno per spese d'ufficio, ecc. »	+	15.000 —
Cap. n. 35. « Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture, ecc. »	+	400,000 —
Cap. n. 61-*bis* (di nuova istituzione). « Spese per la lotta antimalarica in Sardegna »	+	200,000 —
Cap. n. 105. « Servizio delle manifatture carcerarie Mercede ai detenuti lavoranti, ecc. »	+	500,000 —
	+	1,115,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'interno: NITTI.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il numero 1662 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, numero 1020;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il godimento della tariffa ridotta vigente per i militari concesso sulle linee ferroviarie e di navigazione esercitate dalle ferrovie dello Stato dal decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1020, ai componenti lo stato maggiore e la bassa forza delle navi mercantili nazionali requisite, sequestrate o noleggiate con contratto che ponga i rischi di guerra a carico dello Stato e in generale ai componenti gli equipaggi per i quali vige il decreto di sbarco, è prorogato per la durata della requisizione o sequestro o noleggio e ad ogni modo non oltre i sei mesi dopo la conclusione della pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1687 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i decreti Luogotenenziali 28 novembre 1918, n. 1829; 3 gennaio 1919, n. 2, e il Nostro decreto 24 luglio 1919, n. 1303;

Ritenuto che in conformità delle decisioni del Consiglio supremo interalleato relative al blocco dell'Ungheria, è necessario disporre la riapertura dei traffici e dei commerci fra il Regno e sue colonie e i territori di detto Stato;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e coi ministri per gli affari esteri, per le colonie e per l'industria, commercio e lavoro, e sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la ripresa del traffico di importazione, di esportazione e di transito fra il Regno e sue colonie e i territori dell'Ungheria.

Art. 2.

Ai cittadini e ai sudditi italiani del Regno nelle colonie ed all'estero ed a chiunque si trovi nel Regno e nelle colonie è consentito di commerciare con persone ed enti stabiliti nei territori anzidetti.

Ai pagamenti relativi a contratti conclusi in dipendenza della facoltà concessa dal presente decreto non si applicano le disposizioni del titolo III del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829.

Art. 3.

Rimane tuttavia proibita l'importazione nei territori suddetti delle merci seguenti, salvo le deroghe che potranno essere fatte dai Governi associati:

Apparecchi aerei di ogni specie, compresi gli aeroplani, le aeronavi, i palloni e gli aerostati di ogni specie, loro parti staccate e accessori, oggetti e materiali atti a servire per la aerostatica o per l'aviazione.

Armi di ogni specie, comprese le armi da caccia e da sport, loro parti staccate, apparecchi che possono servire a contenere o a proiettare gas liquefatti o compressi, liquidi inflammabili, acidi o altri mezzi di distruzione suscettibili ad essere utilizzati per la guerra e loro parti staccate.

Lamiere da blindaggio.

Automobili blindati.

Filo di ferro spinoso e strumenti atti a fissarlo o a tagliarlo.

Materiale d'accampamento, articoli di materiale di accampamento e parti staccate.

Effetti di vestiario e d'equipaggiamento aventi un carattere militare.

Materiale elettrico atto ad usi militari e parti staccate.

Polveri ed esplosivi specialmente destinati alla guerra.

Lenti e binocoli da campagna.

Gas impiegati per la guerra.

Cannoni e mitragliatrici.

Affusti, cassoni e vagoni militari.

Bardature e finimenti aventi carattere militare.

Strumenti e apparecchi esclusivamente atti alla fabbricazione di munizioni da guerra o alla fabbricazione o alla riparazione delle armi o del materiale da guerra terrestre o navale.

Mine sottomarine e parti staccate.

Proiettili, cartocci, cartucce e granate di ogni genere e loro parti staccate.

Telemetri e parti staccate.

Proiettori e parti staccate.

Apparecchi da segnalazioni foniche sottomarine.

Materiale di telegrafia senza fili.

Torpedini.

Bastimenti da guerra, comprese le imbarcazioni e le parti staccate che non possono essere utilizzate che sopra un bastimento da guerra.

Art. 4.

È revocata nei riguardi dei sudditi, enti o società dell'Ungheria dalla data di pubblicazione del presente decreto la disposizione dell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 28 novembre 1918, n. 1829, la quale stabiliva che durante la guerra nessun suddito degli Imperi austro-ungarico, germanico ed ottomano e nessun ente o società commerciale che appartenesse a detti Stati o avesse la propria sede nel territorio di essi, potesse intentare o proseguire istanze, azioni, atti e procedure in materia civile, commerciale o amministrativa davanti a qualsiasi giurisdizione del Regno o delle colonie, anche in sede non contenziosa, e fare iscrizioni o trascrizioni ipotecarie.

Dalla data di pubblicazione di questo decreto è per conseguenza revocata rispetto ai summentovati sudditi, enti e società la sospensione di diritto delle istanze e procedure già iniziate, stabilita nel capoverso del citato art. 11.

Art. 5.

Le precedenti disposizioni saranno applicate con le deroghe che risultino stabilite dai trattati di pace stipulati e da stipulare.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — ROSSI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **1673** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 febbraio 1918, n. 290;

Vista la legge 10 marzo 1911, n. 147 e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1349;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1918, numero 1832;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, numero 440;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata delle operazioni della smobilitazione e per un periodo non superiore ad un anno dalla firma della pace, la Direzione trasporti passa a far parte del Ministero della guerra.

Art. 2.

Il Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra emanerà le disposizioni occorrenti per passare alla Direzione trasporti le funzioni esecutive di competenza degli altri enti già incaricati di detto servizio, ferme restando quelle di studio, di competenza del Comando del corpo di stato maggiore.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore alla data del 1° agosto 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA TRIDENTINA

Visto il decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1296;

Determina:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1296, relative alle importazioni nel Regno di tutte le merci di origine e provenienza estera sono estese al territorio della Venezia Tridentina, salvo le modifiche di cui negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il commissario generale, di sua iniziativa, o anche su domanda degli interessati, può concedere deroghe al divieto di importazione, sia in generale per talune merci o per determinate provenienze, sia per determinati contingenti complessivi.

Art. 3.

La confisca delle merci, comminata dall'art. 7 del decreto Reale 24 luglio 1919, n. 1296, nei territori della Venezia Tridentina, sarà disposta con decreto del commissario generale.

Trento, 9 settembre 1919.

Il commissario generale: CREDARO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2535 — Data della ricevuta: 11 aprile 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Mangani Ferdinando fu Francesco (pos. n. 673510) — Titolo del debito pubblico nominativo n. 1 certificato di usufrutto — Ammontare della rendita L. 234,50 — Consolidato 3,50 0/0 — Decorrenza 1° gennaio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione). (El. n. 11).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1920 — **Data della ricevuta:** 14 febbraio 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di Napoli — **Intestazione della ricevuta:** Sanguigno Andrea fu Cuono (pos. n. 660.266) — **Titoli del debito pubblico:** nominativi n. 1 — **Ammontare della rendita** L. 171,50 — **Consolidato** 3,50 0[0 — **Decorrenza** N. N.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 settembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

2° AVVISO.

È stata chiesta la rinnovazione, perchè deteriorati, dei certificati cons. 3,50 0[0 n. 191938 di L. 17,50 intestato alla Fabbriceria del capitolo cattedrale di San Bartolomeo in Pontecorvo (Caserta), e n. 224077 di L. 17,50 intestato alla Cappella del Carmine, eretta nella Chiesa cattedrale di San Bartolomeo in Pontecorvo (Caserta).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che sieno state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione per traslazione dei certificati predetti, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul debito pubblico.

Roma, 15 luglio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 18 settembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	86.62	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.83	—

Corso medio dei cambi

del giorno 18 settembre 1919 (Art. 39 Codice di commercio)

Parigi 111,84 — Londra 41,65 — Svizzera 181,11 — New York 9,99 — Oro 165 13.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO A POSTI SUSSIDIATI

della Regia scuola superiore di medicina veterinaria di Milano

Anno scolastico 1919-920

Sono messi a concorso quattro posti sussidiati da conferirsi, due a giovani lombardi nati in una delle seguenti Provincie come sono ora costituite: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Sondrio, e due a giovani veneti nati in una delle seguenti Provincie come sono ora costituite: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza e nei territori compresi nella giurisdizione dei Commissariati del Trentino e della Venezia Giulia.

La quota annua di pensione è di L. 777,75.

Gli aspiranti a tali posti debbono assoggettarsi alle seguenti norme:

a) presentare entro il 25 ottobre 1919 una domanda in carta da bollo da una lira, corredata dai seguenti documenti:

diploma di licenza liceale oppure quello di licenza dell'Istituto tecnico, sezioni fisico-matematica, agraria, agrimensura, commercio-ragioneria;

fede di nascita legalizzata;

certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco;

b) sostenere un esame scritto consistente nello svolgimento di un tema di composizione italiana e gli esami orali di italiano, di matematica e di fisica e scienze naturali.

Gli esami di concorso comincieranno il 1° novembre 1919, alle ore 9.

Per i programmi e schiarimenti rivolgersi alla segreteria.

Milano, 31 agosto 1919.

Il direttore: *N. Lanzillotti Buonsanti*.

Il segretario: *O. Pupilli*.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 14 agosto 1919

(*Continuazione*)

Presidenza del presidente BONASI.

Commemorazione del senatore Tami.

PRESIDENTE. Commemora il senatore Antonio Tami, ricordandone le qualità, come magistrato e come amministratore, il suo carattere, la sua coltura, le sue doti di animo e di mente, la sua partecipazione ai lavori del Senato. (Approvazioni). Aggiunge che il Presidente della Camera dei deputati ed il sindaco di Udine hanno inviato telegrammi di condoglianze, e ne dà lettura.

BETTONI. Interpretando i sentimenti dei senatori componenti la Commissione di finanze, rileva il prezioso contributo che da molti anni il senatore Tami portava ai lavori della Commissione.

Ricorda le ansie del senatore Tami per l'invasione della sua terra natia dopo Caporetto. Propone che sieno mandate alla famiglia le condoglianze del Senato e quelle speciali della Commissione di finanze.

Amico del padre del senatore Tami, seguì con interesse di patriota la luminosa carriera del figlio.

Dopo le nobili parole del presidente, si limita a ricordare la bontà, il buon senso e l'estrema modestia del senatore Tami e la fervida ed operosa opera di lui nel patronato per i profughi friulani (Approvazioni).

Rende onore alla sua memoria e prega il presidente di inviare le condoglianze alla famiglia che tanto amò (Nuove approvazioni).

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 12 settembre 1919

(*Continuazione*)

Presidenza del vice presidente RAVA.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Turati, dichiara che dopo i dolorosi avvenimenti del 15 aprile il prefetto di Milano, avvalendosi dei poteri, che la legge gli concede, per evitare il rinnovarsi di cruenti conflitti, vietò qualsiasi pubblico assembramento; e che tale divieto venne applicato rigorosamente, senza riguardo a partiti, con assoluta imparzialità.

TURATI, lamenta che, mentre ebbero luogo ugualmente dimostra-

zioni di carattere nazionalista, furono sciolti i piccoli gruppi di operai scioperanti che, in atteggiamento assolutamente pacifico, vigilavano in prossimità degli ingressi dei principali stabilimenti industriali.

BELOTTI, sottosegretario di Stato per il tesoro, dichiara agli onorevoli Agnelli e De Capitani, che l'Opera nazionale dei combattenti consente agli ex-combattenti, che si sono riuniti in cooperative, l'anticipata liquidazione della polizza istituita con decreto 7 dicembre 1917, ove la somma relativa debba destinarsi all'acquisto di istrumenti di lavoro per la pesca o alla partecipazione diretta a società per l'esercizio della pesca.

DE CAPITANI, prende atto e ringrazia.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. De Capitani, a proposito dei fatti avvenuti in Milano nei giorni 15 e 16 dello scorso aprile si riferisce a quanto ebbe a dichiarare in proposito rispondendo all'on. Turati, in base ai rapporti che sono pervenuti al Ministero, e che l'oratore ha riassunto con assoluta imparzialità.

DE CAPITANI, premette che alle dimostrazioni contrarie ai socialisti presero parte non i soli nazionalisti, ma quanti appartengono ai partiti patriottici. (Interruzioni all'estrema sinistra).

La patriottica dimostrazione doveva svolgersi in modo assolutamente tranquillo, quando in piazza del Duomo si scontrò con una colonna di provenienti dal comizio dell'Arena, nella quale erano numerosi teppisti guidati da noti facinorosi. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Tributa un fervido encomio ai partiti patriottici di Milano, ai quali appartengono gloriosi mutilati e decorati di medaglie al valore militare, ed ai quali si deve se, dopo Caporetto, la grande città non fu teatro di una seconda Caporetto antipatriottica all'interno. (Interruzioni all'estrema sinistra).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara di avere voluto comprendere, sotto la espressione di partiti nazionalisti, tutti i partiti patriottici dei quali ha parlato l'on. De Capitani.

Ricorda poi che, appunto per le deficienze riscontratesi nel servizio di polizia nella giornata del 15 aprile, fu punito disciplinarmente il questore di Milano.

FINOCCHIARO-APRILE, sottosegretario di Stato per la guerra, all'on. Sighieri esclude che nei locali della monumentale Certosa di Calci fosse stato istituito un tubercolosario per i prigionieri austriaci.

Aggiunge che il locale viene ora sollecitamente sgombrato.

SIGHIERI assicura che molti di quei prigionieri erano tubercolosi, e che inoltre fra i medesimi scoppiò una pericolosa epidemia tifosa.

Raccomanda che quei locali prima di essere restituiti al loro uso normale, siano assoggettati ad accurata disinfezione.

Presidenza del presidente MARCORA.

Seguito della discussione intorno alle comunicazioni del Governo sulla relazione della Commissione d'inchiesta istituita con Regio decreto 12 gennaio 1918.

DI GIORGIO, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, nel prendere conoscenza della relazione della Commissione d'inchiesta giudica che ogni questione relativa alla rotta di Caporetto è da considerarsi ormai sorpassata dal trionfo delle nostre armi, esprime ancora una volta all'esercito e all'armata vittoriosi la riconoscenza del paese, e passa all'ordine del giorno ».

Discuterà la relazione della Commissione d'inchiesta giovandosi della sua doppia qualità di uomo tecnico e di uomo politico.

La Commissione ha ritenuto cause prevalenti, nella determinazione del disastro, fattori militari di natura morale che si compendiano nel malgoverno dell'esercito. E poichè da alcuni si è detto che tale malgoverno fu colpa del Comando supremo, da altri, invece, che fu colpa della propaganda disfattista, esaminerà l'uno e l'altro aspetto del problema.

Fu anzitutto criticata l'ampiezza eccessiva del fronte; ma essa fu una necessità ineluttabile, data la natura della nostra guerra ed il modo come dovè svolgersi.

Nè conviene dimenticare che i predecessori del generale Cadorna per considerazioni strategiche, avevano predestinato le linee di difesa al Tagliamento e al Piave e perfino sul Mincio.

Ma considerazioni d'altro ordine imposero, invece, la difesa del fronte in tutta la sua estensione.

Quanto alla disciplina, la Commissione ha affermato che per le tradizioni della nostra gente era necessaria una disciplina di tolleranza; ma ha dimenticato che il regolamento di disciplina è basato non sulla persuasione ma sulla costrizione, quante volte questa si dimostri necessaria.

Non dunque i sistemi di costrizione ingenerarono il malcontento e la stanchezza morale nel soldato, bensì le ingiustizie nelle licenze e nei turni di servizio, il cattivo trattamento nel vettovagliamento e, in genere, nel tenore di vita del soldato.

Inoltre fece difetto l'elemento dei quadri che non era possibile improvvisare. Alla nostra entrata in guerra mancavano diciassettemila ufficiali e non vi erano riserve. (Interruzioni all'estrema sinistra).

E solo ragioni di alta politica spiegano come si potesse entrare in guerra in tali condizioni.

Certo è però che un esercito, il quale, pur così impreparato, ha saputo combattere con grande valore e, dopo un momentaneo rovescio, risorgere, resistere e darci la vittoria, è un esercito meraviglioso (Approvazioni e applausi da molte parti).

Venendo al disfattismo, nota che se esso si vuole intendere come un'azione positiva preordinata contro la guerra ai fini di provocare la disfatta, e con essa la pace, rappresenta un vero e proprio tradimento. Ma l'oratore non crede che un simile disfattismo vi sia stato ad opera di un qualsiasi partito.

Vi fu invece un disfattismo che si può chiamare colposo. E fu quello del partito socialista, che nella sua propaganda fatta per ubbidire alle sue ideologie contrarie alla guerra, influì non soltanto sui suoi diretti aderenti, ma anche su coloro che camuffarono la propria vigliaccheria o i propri interessi obliqui sotto la bandiera del socialismo (Commenti — Interruzioni).

E così, sia pure contrariamente alle proprie intenzioni, l'opera del partito socialista e della sua stampa (Interruzioni all'estrema sinistra) esercitò un'azione funesta sull'animo delle truppe, in quanto ne indebolì lo spirito di sacrificio, facendo intravvedere la possibilità di una pace a qualunque costo (Interruzioni all'estrema sinistra).

In conclusione l'oratore crede che nel crollo morale dell'esercito entrarono in ugual misura il malgoverno degli uomini e il disfattismo.

Quanto ai fattori tecnici del disastro, agli errori militari che lo determinarono, essi non possono essere discussi da un'assemblea politica, la quale può solo occuparsi delle responsabilità politiche, in quanto il Governo non intervenne tempestivamente con la sua azione ad evitare quegli errori, lasciando al Comando Supremo poteri illimitati, senza freni e mettendo il Parlamento in condizione di non potere esercitare la sua funzione di critica e di controllo.

L'oratore dichiara a questo proposito di aver sempre condiviso l'ordine di idee del Fascio, pur non essendovi ufficialmente iscritto, convinto della necessità di formare e mantenere l'unione sacra di tutti i partiti nella resistenza contro il nemico; quell'unione sacra che purtroppo non potè realizzarsi nemmeno dopo Caporetto, quando le frontiere della Patria erano state varcate dal nemico. (Applausi).

Deve riconoscere che al Governo dell'onorevole Salandra spetta il grande merito della dichiarazione di guerra. Ma la guerra non fu sufficientemente preparata nella pubblica opinione, nè furono apprestati gli strumenti tecnici, economici e di politica internazionale necessari per una guerra di così grande mole e che doveva ormai prevedersi in lunga durata.

E questi primi errori furono gravissimi in quanto impressero alla guerra quell'indirizzo che fu poi funesto in tutto il suo ulteriore svolgimento.

Sarebbe stato inoltre necessario non abbandonare l'opinione pubblica alla deriva; ma fare intese con i direttori dei maggiori giornali, e con gli uomini politici più importanti [anche se avversari. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Anche con l'onorevole Giolitti un'intesa sarebbe stata necessaria; ma non si può non riconoscere che egli ebbe il grave torto di mantenersi assente dalla politica italiana, dopo la dichiarazione di guerra. (Interruzioni).

Afferma che l'esercito entrò in campagna in istato di insufficiente preparazione, per la quale nei dieci mesi che precedettero la dichiarazione di guerra, non si spese più di un miliardo, somma evidentemente inadeguata.

Anche in seguito non si seppe effettuare rigososamente il problema dell'ampliamento organico dell'esercito.

Di questa errata politica di guerra la responsabilità ricade costituzionalmente sul Governo.

Altro grave errore del Governo fu quello di aver abdicato tutti i suoi poteri ed aver annullato l'azione del ministro della guerra nelle mani del Comando supremo.

Costituzionalmente il ministro della guerra è superiore al capo dello stato maggiore. Fu pertanto un grave errore lasciare che il primo si trovasse costantemente in una posizione subordinata di fronte al secondo.

Il Comando supremo, anzichè occuparsi dell'organizzazione dell'esercito, entrando così nelle funzioni del Ministero della guerra, avrebbe dovuto dedicare la sua attività esclusivamente alla condotta delle operazioni.

Questo stato di cose ebbe una grave ripercussione sul malgoverno degli uomini. Se -- -- --- rova nell'eccessivo numero degli ufficiali silurati dal *Comando supremo*, i quali contribuirono al malcontento avendo invano invocato nel Ministero della guerra una giustizia riparatrice.

Ed una grave ripercussione ebbe anche nella politica estera che in una guerra di coalizione, non può non risolversi che in una politica di guerra.

Anche tale politica fu così di fatto abbandonata al Comando supremo, che non aveva per farla nè le attitudini nè le attribuzioni necessarie.

In tal modo una vera e forte politica di guerra nel nostro paese non potè esservi.

E il Governo ha indubbiamente il torto di non aver tenuto un contatto continuo col comandante supremo e di non aver insieme con lui discusse le situazioni diverse che si delineavano nel paese, nei riguardi della guerra, e avvisato ai provvedimenti opportuni.

Nessuna meraviglia dunque se il generale Cadorna, abbandonato a sè stesso abbia tentato di provvedere da sè. E poichè si è parlato dello spirito egocentrico del generale Cadorna, l'oratore osserva che è suo merito di essersi imposto, evitando così quelle fatali divisioni nei comandi che ci condussero a Lissa e Custoza.

La sua figura domina talmente in questa guerra che ogni pena o ogni ricompensa riesce inadeguata. Egli non può essere giudicato che dalla storia.

Esprime dei dubbi sulla attendibilità delle conclusioni della Commissione d'inchiesta, nei riguardi delle responsabilità. Per il modo come le responsabilità sono state accertate la relazione in questo punto non è nè equa nè giusta.

Invoca pertanto per gli ufficiali colpiti un giudizio di appello affidato a persone dell'autorità e della competenza del presidente della Commissione, le quali completino le indagini e stabiliscano definitivamente le responsabilità.

Vorrebbe che, nonostante l'amnistia, si radiassero dai quadri, per l'onore dell'esercito, quegli ufficiali che per il loro contegno durante la ritirata o nella prigionia si sono resi indegni di appartenervi.

Crede doveroso di dire una parola in difesa di quel generale che è stato accusato di avere ecceduto nelle repressioni disciplinari.

Bisogna ricordare le terribili circostanze nelle quali si trovava allora il nostro esercito.

(Continua).

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, in udienza privata, il prof. cav. Giovanni Mazzoni, segretario generale della « Lega franco-italiana ».

Per le terre liberate. — A Treviso S. E. il sottosegretario di Stato, on. Pietriboni, ha presieduto un convegno presso il Comitato governativo delle terre liberate allo scopo di prendere accordi per il collocamento degli operai disoccupati anche delle Provincie liberate.

Vi intervennero i prefetti di Venezia e di Treviso e parecchie altre autorità.

Gli accordi specialmente riguardano la intensificazione dei lavori per la ricostruzione delle terre liberate e particolarmente l'immediato incremento dei lavori da parte del Magistrato alle acque.

Il Congresso della « Dante » rinviato. — Il Consiglio centrale della Dante Alighieri si è riunito ieri, di urgenza, presieduto da S. E. Boselli.

Il Consiglio, esaminate le presenti condizioni in relazione alla riunione del prossimo Congresso, vista la continuazione dei lavori parlamentari, l'impossibilità d'intervento per doveri di esami dei professori delle scuole medie e delle difficoltà di viaggio e di circolazione nella Venezia Giulia, delibera di rimandare al 19 ottobre il Congresso che si terrà a Trieste e proseguirà a Trento.

Per un amico dell'Italia. — La colonia italiana a Rio de Janeiro ha offerto un banchetto in onore di Paulo Darreto, scrittore e giornalista che, durante la guerra, ha svolto sempre una opera efficacissima nella stampa brasiliana per illustrare la guerra italiana.

Parecchi festeggiatori ed il festeggiato hanno, alla fine del banchetto brindato all'unione fraterna dell'Italia e del Brasile.

TELEGRAMMI " STEFANI "

PARIGI, 18. — Il Consiglio supremo alleato si è riunito stamane sotto la presidenza di Pichon.

Assistevano alla seduta Scialoia, Crowe, Eyre, Polk, Matsui e il maresciallo Foch.

Il Consiglio ha ripreso l'esame della situazione baltica e si è poi occupato della questione dello Spitzberg, sulla quale ha letto un rapporto il generale Gough.

*** Il ministro Claveille ha inviato alle direzioni delle varie reti ferroviarie una circolare con la quale ordina che venga accordata una precedenza speciale al trasporto delle merci destinate all'estero e di fornire in ogni caso, a meno di assoluta impossibilità, il materiale rotabile destinato alle merci di esportazione.

NEW YORK, 17. — Durante il suo giro di conferenze, Wilson, rispondendo a una domanda rivoltagli dal Consiglio laburista di San Francisco, ha esposto per la prima volta la sua interpretazione sullo statuto della Lega per quanto riguarda l'Irlanda.

Il presidente ha detto: « La questione è contemplata nell'articolo 2° per il quale un membro qualsiasi della Lega può richiamare l'attenzione della Lega stessa su tutti gli avvenimenti che toccano le relazioni internazionali, e minacciano di turbare la pace internazionale e i buoni rapporti tra i vari paesi ».

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.